

# PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 447/10<sup>^</sup>

PROPOSTA DI LEGGE recante

**“Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3/2015”**

18827 24.06.2019  
02 05

## Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta a modificare l’articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale).

L’intervento di novellazione normativa si rende opportuno al fine di specificare meglio la portata della disposizione, attuando un migliore coordinamento sistematico delle norme regionali.

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l’art. 1 modifica il comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 3/2015 al fine di specificare in maniera espressa che la norma si applica ai componenti di comitati e commissioni di Enti del “circuito” regionale;
- l’art. 2 prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in quanto agli adempimenti disposti si provvede con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione;
- l’art. 3, in ultimo, dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell’ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

## Relazione finanziaria

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

Titolo della legge: **“Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3/2015”**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa.

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”.

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 modifica il comma 4, dell'articolo 1 della l.r. 3/2015 al fine di meglio specificare, in maniera espressa, che la norma si applica ai componenti di comitati e commissioni di Enti del "circuito" regionale	0	0	0
Art.2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in quanto alle modifiche disposte si provvede con le risorse finanziarie già previste a legislazione vigente	0	0	0
Art.3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.	0	0	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

*Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:*

- *esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.*
- *stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;*
- *teito di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;*

- *mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.*
- La presente proposta non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, stante l'invarianza delle previsioni di spesa relative all'ammontare dei trasferimenti ordinari per gli Enti interessati, rimanendo a carico di questi ultimi l'autonoma gestione dei relativi oneri.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
//	//	//	//	0
Totale	0	0	0	0

**Proposta di legge recante**  
**“Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3/2015”**

Art.1

*(Modifiche all’articolo 1 della l.r.3/2015)*

1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.3 (Misure per il contenimento della spesa regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) prima della parola “Commissioni” è inserita la seguente: “per”;
  - b) le parole “gli emolumenti e/o” sono sostituite dalla seguente: “i”;
  - c) le parole “, anche di vertice,” sono soppresse.

Art. 2

*(Norma finanziaria)*

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

